

VERBALE DI ACCORDO

del giorno 9... giugno 2023

tra

Agenzia delle Entrate - Riscossione

e

le Segreterie degli Organi di Coordinamento delle Rappresentanze Sindacali Aziendali delle OO.SS.: FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UILCA e UNISIN, assistite dalle rispettive Segreterie Nazionali.

Premesso che:

- a) l'art. 43 del CCNL 28/3/2018 rinnovato in data 15 luglio 2022 prevede l'attribuzione di un Premio Aziendale (VAP) in correlazione ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aventi come obiettivo, tra gli altri, incrementi di produttività del lavoro, della qualità e di altri elementi di efficienza;
- b) in data 28 luglio 2022 è stato sottoscritto, anche in coerenza con quanto previsto specificatamente dall'art. 36 del CIA 28 marzo 2018, rinnovato il 15 luglio 2022, l'Accordo relativo al Premio Aziendale per il triennio di competenza 2022-2024, i cui valori sono riportati nella Tabella 1 del citato Accordo allegata al presente Verbale;
- c) le Parti si danno inoltre reciprocamente atto e confermano di avere già individuato gli indici incrementali di efficienza e produttività del fattore lavoro, quale parametro di riferimento per calcolare e corrispondere le erogazioni già stabilite nel citato Accordo di rinnovo del CIA 15/07/2022.

Ciò premesso, dopo ampia ed approfondita discussione, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

- al personale delle Aree professionali ed ai Quadri direttivi dell'Ente Pubblico Economico Agenzia delle entrate-Riscossione, previa certificazione del conseguimento dell'obiettivo incrementale di efficienza e produttività del lavoro di seguito definito, saranno corrisposti per l'anno di competenza 2023 gli importi contenuti nella Tabella 1 del sopra citato Accordo;
- il Premio Aziendale sarà erogato, di norma, con le competenze del mese di giugno 2024;

FABI

FIRST/CISL

FISAC/CGIL

UILCA

UNISIN

- detto Premio, in coerenza con quanto previsto dal vigente CCNL, terrà a riferimento, per il 2023, i due seguenti parametri:
 - la percentuale di istanze di rateizzazioni "ordinarie" di importo fino a € 120.000,00 concesse entro 10 giorni dalla presentazione dell'istanza, rispetto al totale delle rateizzazioni concesse. Tale indicatore rileva la capacità di efficientare il processo di concessione delle rateizzazioni "ordinarie" di importi fino al limite fissato dalle disposizioni normative;
 - l'incidenza dei pagamenti ricevuti attraverso i canali remoti resi disponibili dall'Ente, compreso PagoPa. Tale indicatore si identifica con la relazione tra il numero delle transazioni di pagamento effettuate presso i canali remoti resi disponibili dall'Ente e il montante complessivo delle transazioni di pagamento registrate nell'anno 2023.

Il premio di competenza anno 2023 sarà erogato, pertanto, a condizione che la media aritmetica delle risultanze dei tempi di concessione delle istanze di rateizzazione e dei pagamenti ricevuti attraverso i canali remoti, compreso PagoPa, presenti un Valore soglia $\geq$ al 93%, incrementale rispetto al risultato conseguito nell'esercizio 2022 pari al 91,42%.

Resta inteso che, fermo restando il conseguimento dell'obiettivo come sopra rappresentato, l'erogazione del premio aziendale è subordinata alla assenza di perdita di esercizio del bilancio 2023;

- a valle dell'approvazione annuale del bilancio 2023, le Parti si impegnano ad incontrarsi per verificare congiuntamente il raggiungimento del predetto obiettivo ed esprimere reciproche valutazioni;
- in relazione a quanto previsto dal comma 1 del citato art. 43 del vigente CCNL, i suddetti premi risultano parametrati in base all'inquadramento e, comunque, in coerenza con quanto previsto al punto n. 2 del "Chiarimento a Verbale" dell'art. 119 CCNL del 12/7/1995 circa gli assegni mensili sostitutivi degli automatismi di carriera, tenendo a riferimento, tendenzialmente, la scala parametrica del CCNL;
- le Parti intendono richiamare come pienamente validi i criteri di non erogazione, riduzione ed esclusione del Premio previsti nel citato art. 43 del vigente CCNL;

FABI

FIRST/CISL

FISAC/CGIL

UILCA

UNISIN

- il Premio di cui all'allegata Tabella 1 sarà corrisposto a tutti i dipendenti in premessa, in organico alla data del 1° gennaio 2024;
- In caso di cessione di ramo d'azienda nel corso del corrente anno al personale ceduto saranno riconosciuti i ratei di premio maturati alla data della suddetta cessione;
- le Parti convengono infine che il suddetto Premio Aziendale è già comprensivo di tutti i riflessi sugli istituti retributivi diretti, indiretti e differiti, compresa la previdenza complementare e il trattamento di fine rapporto, e, pertanto, non entrerà nella base di computo di nessuno dei due predetti istituti.
- le Parti, come sopra costituite, si danno, infine, reciprocamente atto e convengono che le somme oggetto di erogazione di cui al presente Accordo saranno sottoposte ai regimi fiscali agevolati previsti dalla legislazione vigente (Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, commi 182-189 e s.m.i., Decreto Interministeriale Min. Lavoro - MEF del 25 marzo 2016, L. 11/12/2016 n. 232);

Agenzia delle entrate – Riscossione

Le OO.SS.

FABI

FIRST/CISL

FISAC/CGIL

UILCA

UNISIN

Tabella 1: Importi del Premio Aziendale AdER anno 2023 (erogazione 2024) così come definiti con Accordo del 15/07/2022 per il triennio 2022-2024

LIVELLI	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE
QD4	4.040
QD3	3.422
QD2	3.050
QD1	2.870
3A4L	2.520
3A3L	2.345
3A2L	2.215
3A1L	2.100
2A3L	1.970
2A2L	1.895
2A1L	1.845
Liv. Unico	1.720

FABI

FIRST/CISL

FISAC/CGIL

UILCA

UNISIN

